Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 97/15/CSP

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005

(proc. n. 2606/14/FS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l'articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"», come modificato, da ultimo, dalla delibera 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante "*Informativa economica di sistema*", come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l'artico 10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - entro il 31 marzo dell'anno successivo e tramite appositi modelli telematici (di seguito denominati modelli EP) - delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell'ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli "*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*" (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*)*;*

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'atto di contestazione n. 44/14/DISM del 27 novembre 2014, notificato alla Regione Piemonte in data 5 dicembre 2014 (prot. n. 61964/2014);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto della Direzione servizi media (ora Direzione contenuti audiovisivi e di seguito così denominata) n. 44/14/DISM del 27 novembre 2014, notificato in data 5 dicembre 2014, questa Autorità ha contestato alla Regione Piemonte (di seguito denominata REGIONE) la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dalla REGIONE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio finanziario 2013, invero, è emerso che la REGIONE ha destinato all'emittenza radiotelevisiva locale quote inferiori alla percentuale normativamente prevista, e precisamente:

- nel 2013 risulta destinata all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 9.394,00 pari allo 0,20 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 458.601,10);

La REGIONE, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche "*destinano per fini di*

comunicazione istituzionale, nell'acquisto di spazi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea […]".

2. Deduzioni della Regione e approfondimenti istruttori.

Con nota acquisita in data 23 dicembre 2014 (prot. 64603/2014), la Direzione di Gabinetto della Giunta della Regione Piemonte osservava che i dati in possesso dell'Autorità "*tengono conto solo del capitolo di bilancio 113168/2013. La Regione Piemonte ritiene che alle spese pubblicitarie per l'emittenza televisiva locale debbano essere assimilate quelle sostenute per il finanziamento del Piemonte Progetto +, che nel 2013 hanno portato su altri capitoli di bilancio al pagamento a favore del consorzio TV di fatture per complessivi 665.266,72 euro, che lo stesso ha provveduto a ripartire pro quota alle emittenti aderenti.*

Piemonte + è un progetto avviato nel 2008 dalla Direzione Innovazione, Ricerca ed Università della Regione Piemonte con l'indizione di una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di broadcasting, raccolta, editor e produzione dei contenuti su piattaforma multicanale, e in particolare su canale TV digitale terrestre.

Il servizio viene aggiudicato all'ATI composta da Telecom Italia (capogruppo) e da Consorzio TV, società consortile costituita tra le emittenti piemontesi leader per la diffusione, ascolti e presenza (Telecity, Telecupole, Telestudio, VideoNovara, Audiopresse People TV, Rete 7 Piemonte, Videonord, Telestar, Italia 8, Quinta Rete, Sesta Rete, Teleritmo, Azzurra TV, E21).

Le trasmissioni iniziarono a dicembre 2011 sul canale 110 del digitale terrestre, già predisposto da Consorzio TV. Il palinsesto, configurato su 24 ore giornaliere per sette giorni a settimana, venne esteso ad iniziative e manifestazioni sportive di tipo non professionistico riguardanti società sportive piemontesi, ed eventi e buone pratiche relative alla ricerca, all'innovazione, al risparmio energetico, alla realizzazione di materiale giornalistico professionale audio-video, comprensivo di ripresa, montaggio, produzione e post produzione con relativa cronaca sportiva di tre eventi sportivi alla settimana.

Alla luce di queste considerazioni, e tenuto conto dell'effettiva erogazione in favore del sistema radiotelevisivo Piemontese di una quantità significativa di risorse riconducibili al più generale filone della promozione pubblicitaria, trattandosi di acquisizione di spazi come previsto dall'articolo 41 del d.lgs. n. 177/2005, si richiede che venga dichiarata la non sussistenza della violazione da Voi contestata nell'articolo citato".

Facendo seguito alla nota inviata dalla Regione Piemonte, l'Autorità inviava una nota di risposta (prot. 18266/2015) nella qualche chiariva alla REGIONE che la compilazione dei modelli EP andasse effettuata secondo i criteri stabiliti dalla *Direttiva*

sugli indirizzi interpretativi. In particolare, si richiamava l'attenzione sull'articolo 1.2, che prevede il criterio dell'impegno per il calcolo delle quote di cui all'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*. Sulla base di tali chiarimenti, si chiedeva alla Regione di provvedere a ricompilare i modelli EP secondo i criteri predetti e ad inviarli all'Autorità entro e non oltre la data del 18 febbraio 2015, con conseguente sospensione dei termini del procedimento.

In data 17 febbraio 2015 (prot. n. 23679/2015), nel nuovo termine concesso dall'Autorità, la REGIONE produceva il modello EP, in sostituzione delle precedenti comunicazioni inviate all'Autorità, contenenti dati errati. Il nuovo modello EP prodotto, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, conteneva la seguente ripartizione di somme:

- all'emittenza radiotelevisiva locale risulta destinata la somma di euro 410.019,59 e alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 223.166,40 pari, rispettivamente, al 51 e al 28 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 808.853,89).

Sulla base dei nuovi dati forniti dalla REGIONE nel corso del procedimento è emerso, quindi, che alla stampa quotidiana e periodica sia stata destinata una quota inferiore alla percentuale normativamente prevista. Conseguentemente, con atto n. 18/15/DCA veniva contestata alla REGIONE anche la violazione della quota in esame (prot. 29628/2015).

Con nota acquisita al protocollo in data 14 aprile 2015 (prot. n. 37332/2015), la Regione Piemonte inviava nuovamente il modello EP riferito all'esercizio finanziario 2013, contenente dati, ancora una volta, diversi. In particolare, dall'esame del modello EP del 10 aprile 2015, riferito all'esercizio finanziario 2013, risulta destinata all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 40.000,00 e alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 223.166,40 pari, rispettivamente, al 9 per cento e al 51 per cento del totale (438.843,30). Le ragioni che hanno indotto all'invio di nuovi dati sono indicate dalla REGIONE nella nota del 10 aprile 2015 (prot. 36762/2015) inviata nel corso del procedimento avviato con la precitata contestazione n.18/15/DCA.

Nella nota in esame, in particolare, si legge che "*l'impegno inserito nel modello EP per le emittenti radiofoniche e televisive locali (euro 410.019.59) si riferisce all'attuazione del progetto Piemonte +. Una più approfondita analisi dei suoi contenuti ha permesso di capire che la somma complessivamente impegnata serviva soprattutto alla copertura dei costi tecnici, mentre solo in minima parte poteva essere considerata come spesa pubblicitaria e/o promozionale.*

Infatti […], la somma ascrivibile a spesa pubblicitaria e/o promozionale ammonta a euro 40.000, ed è quella che viene conteggiata nella nella nuova versione del modello EP che vi è stata inviata".

In data 27 aprile 2015, la Direzione contenuti audiovisivi ha inviato richiesta di parere al Servizio giuridico di questa Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del *Regolamento*. Il parere è stato rilasciato in data 15 maggio 2015. L'avvio e la conclusione degli approfondimenti istruttori e la relativa sospensione dei termini di conclusione del

procedimento sono stati comunicati alla REGIONE ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del *Regolamento*.

3. Valutazioni dell'Autorità.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che la contestazione in ordine al mancato rispetto delle percentuali relative alle somme per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale da destinare all'emittenza radiotelevisiva locale si fondava su dati parziali ed errati.

Sulla base dei dati contenuti nell'ultimo modello EP prodotto dalla Regione, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, risulta destinata all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 40.000,00, pari al 9 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 438.843,30).

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle informazioni fornite dalla REGIONE, le quota percentuale indicata dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* non risultano rispettate con riferimento all'esercizio finanziario 2013, quanto alla quota relativa all'emittenza radiotelevisiva locale;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f*), del *Tusmar*:

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 12.198,00 (dodicimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Il comportamento tenuto dalla Regione Piemonte deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un solo episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, per l'esercizio finanziario 2013, con una deficienza del 6 per cento circa rispetto alla quota normativamente prevista.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

La Regione Piemonte non ha dimostrato di essersi attivata per evitare in futuro le ipotesi di violazione in questa sede accertate.

C. Personalità dell'agente.

La Regione Piemonte, nel fornire dati di volta in volta diversi con riferimento alle spese sostenute per pubblicità istituzionale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*, per l'esercizio finanziario 2013, ha ostacolato in maniera significativa l'accertamento dei

fatti dedotti in contestazione e ha dimostrato non essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente.

In considerazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, si presume che le REGIONE sia orientata a criteri di contenimento della spesa pubblica.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Regione Piemonte ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar,* quanto alla quota relativa all'emittenza radiotelevisiva locale.

ORDINA

alla predetta REGIONE di pagare la sanzione amministrativa di 12.198,00 (dodicimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2013.

INGIUNGE

alla citata REGIONE di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 97/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 97/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani